

n. 386 /2018 VG



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Premesso che:

- con istanza depositata in data 31.7.2017 Giuseppe Lauria chiedeva la nomina del professionista chiamato a svolgere i compiti e le funzioni che la legge n. 3/2012 e succ. mod. attribuisce agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15, comma 9, l. cit.;
- con decreto in data 2.08.2017, è stato nominato il dr. Matteo Rellecke Nasi per lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite dalla legge citata agli O.C.C.;
- in data 3.2.18 il sig Lauria depositava proposta di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 3/2012, cui era allegata l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dal professionista delegato;
- che l'ufficio richiedeva precisazioni e integrazioni che venivano prontamente fornite con memoria 27.2.18 ;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- sussistere la propria competenza ai sensi degli artt. 14 ter, comma 2, e 9, comma 1, l. n. 3/2012;
- che il ricorrente è debitore non fallibile, in quanto, avendo presentato istanza oltre che in proprio, anche quale socio accomandatario di Zeta s.a.s. di Giuseppe Lauria e c., per la società non sono superati i requisiti dimensionali richiesti dalla Legge Fallimentare per l'assoggettabilità alle procedure concorsuali (invero l'esposizione debitoria della società è di € 426.661,80; l'attivo della società supera di poco i 10.000,00 euro);
- che quindi la ricorrente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012 e risulta trovarsi in situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. cit.;
- che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, nonché dall'inventario, dalla documentazione e dalla relazione particolareggiata del professionista incaricato, previsti dall'art. 14 ter, comma 3, l. cit. adeguatamente informativa in ordine alle cause dell'indebitamento, ed alle circostanze rilevanti ai fini del giudizio sulla meritevolezza del debitore nonché sulla completezza e attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 14 ter, comma 4, l. cit., all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che, sulla scorta dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture



contabili, può ritenersi che la documentazione prodotta consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice, ex art. 14 ter, comma 5, l. cit.;

- che, anche all'esito delle indagini svolte dall'O.C.C., non sono emersi atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 14 ter l. cit. ed appare ammissibile; in particolare valutando la "storia" economica e finanziaria del ricorrente non consente di affermare che egli abbia contratto debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere;

- che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il riferimento al "provvedimento di omologazione" contenuto nell'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), appare un evidente difetto di coordinamento tra le norme e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 nonies, comma 5, l. 3/2012-(cfr Tribunale di Verona 7.7.2016; Fabio Cesare:" Sovrindebitamento: liquidazione del patrimonio" ne Il Fallimentarista 27.9.2017);

P.Q.M.

visto l'art. 14 quinquies, l. 27.01.2012, n. 3, e succ. mod.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di Giuseppe Lauria nata a Cuneo il 3.05.1961 ai sensi dell'art. 14 ter e ss. l. n. 3/2012;

Nomina

Liquidatore il dr. Matteo Rellecke Nasi con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. l. cit.;

Dispone

che, sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 14 nonies, comma 5, l. n. 3/2012, diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto;

da atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

-da atto che ai sensi dell'art 14 undecies l.3/2012 i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

da atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 duodecies, comma 1, l. n. 3/2012;

da atto che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, l. cit., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma;

Fissa



ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), l. cit., il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro [REDACTED] netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione:) **OMISSIS**

Ordina

al ricorrente di rilasciare libero da persone e cose l'immobile di sua proprietà sito in Cuneo via Caraglio n. 1 censito a CF foglio 89 mappale 239 sub 8 ed oggetto di liquidazione

Dispone

che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Cuneo con omissione del dato relativo alla misura del mantenimento familiare sopra indicato, nonché annotati nel Registro delle Imprese a cura di parte ricorrente

Ordina

la trascrizione del presente decreto presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.; a cura della parte ricorrente

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento alla ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 5.3.2018

Il Giudice

dr. Natalia Fiorello

